

N. R.G. 2014/50041



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 50041/2014 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Antonella Di Tullio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2015
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, in ragione del fatto che manca la prova dell'effettivo addebito di interessi usurari, tenuto conto che l'eccezione di nullità del contratto di leasing per cui è causa con riferimento alla clausola che regola la misura di corresponsione degli interessi moratori è generica, dato atto che i contratti in esame prevedevano la cd clausola di salvaguardia, ossia la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti del tasso soglia in caso di intervenute variazioni del tasso pattuito all'epoca dell'inadempimento (art. 8);

dato atto che la citata sentenza della Corte di Cassazione (350/13) dice solo che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", che nello specifico il tasso di mora era stato pattuito in termini di maggiorazione del tasso corrispettivo e che dunque la maggiorazione cui si riferisce la Corte attiene la modalità di pattuizione di quel tasso di mora, senza peraltro affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque cumulati;

P.Q.M.

Dichiara il decreto ingiuntivo n. 10512/14 provvisoriamente esecutivo

Concede i termini ex art. 183 VI comma cpc decorrenti dal 30.6.2015 e rinvia la causa all'udienza del 23.11.2015 ore 10

Si comunichi.

Roma, 2 marzo 2015

Il Giudice
dott. Antonella Di Tullio

